



COMUNE DI BRIGA ALTA

PROVINCIA DI CUNEO



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 25/03/2023

OGGETTO: Aliquota addizionale comunale all'IRPEF 2023.

L'anno **DUEMILAVENTITRE**, addì **VENTICINQUE**, del mese di **MARZO**, alle ore **14:00** nella sede del Comune di Briga Alta, nella sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente normativa, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria di Prima convocazione ed in seduta pubblica e secondo le modalità di cui al Regolamento per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in modalità videoconferenza, approvato con Deliberazione C.C n.12 del 09.04.2022 il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
LANTERI FEDERICA	SINDACO	SÌ
ALBERTI IVO	VICE SINDACO	NO
CAMPERO ROBERTO	CONSIGLIERE	SÌ
LANTERI MARCO	CONSIGLIERE	SÌ
BRUNA GIORGIO	CONSIGLIERE	SÌ
BOTTIROLI CARLO	CONSIGLIERE	SÌ
BOTTERO NICOLETTA	CONSIGLIERE	SÌ
CAPELLI ELENA	CONSIGLIERE	SÌ
AMORETTI LAURA	CONSIGLIERE	SÌ
BARUFFALDI GIOVANNA	CONSIGLIERE	SÌ
	Totale presenti:	9
	Totale assenti:	1

Partecipa quale Segretario RANISE CORRADI dr. Raffaele il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Si dà atto che i Consiglieri Lanteri Marco, Capelli Elena, e Amoretti Laura partecipano alla seduta consiliare in modalità videoconferenza

Essendo legale il numero degli intervenuti, LANTERI FEDERICA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco – Presidente;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

VISTO il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

VISTO in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

VISTO inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Visto il vigente regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF adottato con deliberazione consiliare n. 3 in data 28.3.2007, esecutivo ai sensi di legge;

Vista la propria deliberazione consiliare n. 2 in data 09.04.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'aliquota per l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2022 venne confermata nella misura dello 0,3 punti percentuali;

Ritenuto quindi di dover confermare anche per l'anno 2023 le medesime aliquote deliberate per l'anno 2022;

VISTI:

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali?”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;
- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: *“775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”*;

VISTO il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale *“... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...”*;

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi il fabbisogno finanziario dell'Ente può ritenersi ragionevolmente soddisfatto, confermando per l'anno 2023 l'aliquota vigente al 31/12/2022;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 165/2001;

Acquisito in ordine al presente provvedimento il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Lanteri Federica)

Acquisito in ordine al presente provvedimento il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs.267/2000;

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Lanteri Federica)

Con voti unanimi, favorevoli e palesi resi nei modi e nelle forme di Legge,

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per le motivazioni in premessa meglio specificate, per l'anno 2023 l'aliquota unica all'addizionale comunale all'IRPEF vigente al 31/12/2022, nella misura di 0,3 punti percentuali.

2. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, c. 15, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201;
3. DI DICHIARARE con separata, unanime votazione favorevole espressa nei modi e nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: LANTERI FEDERICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RANISE CORRADI dr. Raffaele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 03/04/2023 come prescritto dall'art. 124 c. 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Briga Alta, li 03/04/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RANISE CORRADI dr. Raffaele

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 25-mar-2023

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)
- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000)
- Trattandosi di Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione (art. 89 comma 6 Statuto Comunale)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: RANISE CORRADI dr. Raffaele

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
RANISE CORRADI dr. Raffaele